



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040- TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 4344 18

Aliquote IMU 2021

il Sindaco rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 16-12-2020 sono state approvate le seguenti aliquote:

prima casa	Esente
(con esclusione di ville, case signorili, castelli cat. A/1-A/8-A/9 aliquota 0,40%)	
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	0,40%
altri fabbricati	0,86%
con esclusione delle categorie D e delle abitazioni tipiche del luogo cat A/11)	
abitazioni tipiche dei luoghi A11	0,51%
fabbricati di montagna sopra 500 ms.l.m.	0,51%
senza residenza e con esclusione della cat. D	
fabbricati cat.D (esclusa la categoria D 10)	1,04%
Aree fabbricabili	0,76%



E' riconfermata l'applicazione di una **aliquota agevolata pari al 0,51%**, sui **fabbricati di montagna posti ad un livello sul mare superiore a mt. 500** ove non vi sia stabilita la residenza e **su specifica richiesta dei possessori**. (esempio immobili in *Loc. Valpaghera, Roet, Laen, Faet, Bonden, Scalassone, Runa, Poie, Prato di Campo, Spiazzo di Vico, Casaola, Parnevale, Bait Ros, ecc*).

Per usufruire dell'applicazione dell'aliquota agevolata per i fabbricati di montagna (esclusa cat. D) è necessario presentare specifica richiesta all'ufficio tributi. I moduli sono disponibili sul sito del comune di Ceto e presso l'ufficio anagrafe entro il 10 maggio 2021.

Per tutti coloro che hanno già usufruito dell'aliquota agevolata per i fabbricati di montagna nel 2020, NON E' NECESSARIO PRESENTARE NUOVAMENTE LA DOMANDA, ma verrà considerata valida quella precedentemente consegnata.

Le condizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (Legge 208 del 28.12.2015) per avere diritto al comodato gratuito sono le seguenti:

- L'abitazione (e la relativa pertinenza) deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale. Sono escluse quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9.
- Il comodante (colui che concede il bene) può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'immobile concesso in comodato) nello stesso Comune del comodatario. Lo stesso deve essere utilizzato dal comodante come abitazione principale con relativa residenza. Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
- L'immobile e la pertinenza concessi in comodato non sono più assimilabili ad abitazione principale per il comodante, ma soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) con una riduzione del 50% della base imponibile. Per il comodatario (colui che riceve il bene) l'immobile e la pertinenza sono abitazione principale e quindi esclusi dall'aliquota Imu.

Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è necessario presentare richiesta di inagibilità da parte del proprietario e verrà effettuato sopralluogo dall'ufficio tecnico comunale.

Il modulo per la richiesta di inagibilità è disponibile sul sito internet e presso l'ufficio anagrafe. Condizione necessaria per la non agibilità di un fabbricato è la mancanza di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, sopralluogo e dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale.

Lo stesso fabbricato dovrà essere completamente vuoto. I fabbricati dichiarati inagibili dovranno poi essere oggetto di nuova pratica edilizia che si concluderà con una nuova agibilità degli stessi.

L'aliquota e le riduzioni previste per le aree edificabili sono rimaste invariate rispetto al 2020.

